

**UNIONE DEI COMUNI
“PLATANI QUISQUINA MAGAZZOLO”**

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

2019/2021

SEZIONE PRIMA

Linee generali

1 – Introduzione

Ai sensi della Legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” l’Unione adotta, qualora vi sia la necessità di apportare modifiche e/o integrazioni per ragioni giuridiche e/o fattuali, e diversamente delibera la conferma di quello di prima adozione, il Piano triennale di prevenzione della corruzione.

Il concetto di corruzione deve essere inteso in senso lato, come comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. Le situazioni rilevanti sono quindi più ampie della fattispecie penalistica e sono tali da comprendere non solo l’intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione, disciplinati dal codice penale, ma anche le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento dell’Amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite.

Con Deliberazione di Giunta n. 44 del 10/11/2014 l’Unione ha deliberato di recepire i contenuti del nuovo codice di comportamento dei dipendenti pubblici ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs n. 165/2001, come sostituito dall’art. 1 comma 44 della Legge 190/2012, approvato con D.P.R. n. 62/2013.

Con Delibera di Giunta n. 8 del 17/02/2014 è stato adottato il piano triennale di prevenzione della corruzione per gli anni 2014 -2015 -2016 con la funzione di fornire una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e stabilire gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio. Con lo stesso piano sono state definite le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione.

Con Delibera di Giunta n.4 del 31/01/2015 è stato aggiornato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione per il triennio 2015 – 2016 -2017.

Con Delibera di Giunta n.3 del 29/01/2016 è stato aggiornato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione per il triennio 2016 – 2017 -2018.

Il D.Lgs n. 97/2016 è intervenuto, con abrogazioni o integrazioni, su diversi obblighi di trasparenza. Tra le modifiche di carattere generale di maggiore rilievo, si rileva il mutamento dell’ambito soggettivo di applicazione della normativa sulla trasparenza, l’introduzione del nuovo istituto dell’accesso civico generalizzato agli atti e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, l’unificazione fra il programma triennale di prevenzione della corruzione e quello della trasparenza, l’introduzione di nuove sanzioni pecuniarie nonché l’attribuzione ad ANAC della competenza all’irrogazione delle stesse.

Tra le modifiche più importanti, quindi, si registra quella della piena integrazione del Programma triennale della trasparenza e dell'integrità nel Piano triennale di prevenzione della corruzione, ora anche della trasparenza (PTPCT).

Le Amministrazioni e gli altri soggetti obbligati sono tenuti, pertanto, ad adottare, entro il 31 gennaio di ogni anno, un unico Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza in cui sia chiaramente identificata la sezione relativa alla trasparenza.

Nel novellato art. 10 del D.Lgs 33/2013, che prevede l'accorpamento tra programmazione della trasparenza e programmazione delle misure di prevenzione della corruzione, viene chiarito che la sezione del PTPCT sulla trasparenza debba essere impostata come atto organizzativo fondamentale dei flussi informativi necessari per garantire, all'interno di ogni ente, l'individuazione/l'elaborazione, la trasmissione e la pubblicazione dei dati.

Caratteristica essenziale della sezione trasparenza è l'indicazione dei nominativi dei soggetti responsabili della trasmissione dei dati, intesi quali uffici tenuti alla individuazione e/o alla elaborazione dei dati, e di quelli cui spetta la pubblicazione. E' comunque consentita la possibilità di indicare, in luogo del nominativo, il responsabile in termini di posizione ricoperta nell'organizzazione.

Altra importante novità apportata dal D.Lgs 97/2016 è l'introduzione del nuovo istituto dell'accesso civico generalizzato agli atti e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, pertanto, chiunque ha il diritto di richiedere alle Amministrazioni documenti, informazioni o dati per i quali è prevista la pubblicazione obbligatoria, nei casi in cui gli stessi non siano stati pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale; nonché il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del D.Lgs 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.

La legge 30 novembre 2017 n. 179 recante " disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato" all'art. 1 modifica l'art.54 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165 in materia di tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti.

2 – Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

Il Responsabile della prevenzione della corruzione, come previsto dalla legge, è stato individuato dal Presidente nella persona del Segretario, giusta Determinazione Presidenziale n. 11 del 05/10/2018.

Per effetto delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 97/2016 al fine di integrare in modo più incisivo e sinergico la materia della trasparenza e dell'anticorruzione è stato previsto un unico responsabile della prevenzione e della trasparenza, nella persona del Segretario, dott. Salvatore Vasile.

Il RPCT deve provvedere:

- a) alla verifica dell'efficace attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione e della sua idoneità, nonché a proporre la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;
- b) a individuare il personale da inserire nei programmi di formazione, soprattutto del personale preposto allo svolgimento di attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione.

In caso di commissione, all'interno dell'amministrazione, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, il responsabile risponde di mancato raggiungimento degli obiettivi nonché sul piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione, salvo che provi tutte le seguenti circostanze:

- a) di avere predisposto prima della commissione del fatto, il piano triennale e di avere osservato le prescrizioni di legge;

b) di avere vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del piano.

La sanzione disciplinare a carico del responsabile sarà la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di un mese a un massimo di sei mesi.

In caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal piano, il responsabile risponde anche per omesso controllo, sul piano disciplinare.

La violazione da parte dei dipendenti dell'Amministrazione delle misure di prevenzione previste dal piano costituisce illecito disciplinare.

Entro il 31 gennaio c.a. il responsabile pubblica nel sito web dell'Amministrazione una relazione recante i risultati dell'attività svolta.

3 – Modifiche alla legge 7 agosto 1990 n. 241

Sui termini di conclusione del procedimento l'art. 2 comma 1 viene così modificato: “ove il procedimento consegue obbligatoriamente a una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo”.

Viene inserito l'art. 6 bis che prevede che il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto anche potenziale.

4 – Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi ai dipendenti pubblici

La legge modifica l'art. 53 del D.Lgs 165/2001 in materia di incompatibilità e di incarichi ai dipendenti pubblici.

Secondo la nuova disciplina le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi non compresi nei compiti e doveri d'ufficio che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative o che non siano espressamente autorizzati. A tale scopo, con appositi regolamenti emanati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono individuati, secondo criteri differenziati in rapporto alle diverse qualifiche e ruoli professionali, gli incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

In ogni caso il conferimento operato direttamente dall'amministrazione nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da società o persone fisiche, che svolgono attività di impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità tali da escludere casi di incompatibilità sia di diritto che di fatto nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente.

I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato a cura dell'erogante o in difetto dal percettore nel conto dell'entrata di bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività. L'omissione del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti.

I dipendenti che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere nei tre anni successivi alla cessazione

del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di questa disposizione sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti. Il divieto non si applica ai contratti già sottoscritti alla data di entrata in vigore della legge.

Entro 15 giorni dall'erogazione del compenso per gli incarichi, i soggetti pubblici o privati devono comunicare all'amministrazione di appartenenza l'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici.

Entro 15 giorni dal conferimento o autorizzazione dell'incarico anche a titolo gratuito ai propri dipendenti, le amministrazioni pubbliche devono comunicare in via telematica al Dipartimento della Funzione Pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo, ove previsto. La comunicazione è accompagnata da una relazione nella quale sono indicate le norme in applicazione delle quali gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati, le ragioni del conferimento o dell'autorizzazione, i criteri di scelta dei dipendenti cui gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati e la rispondenza dei medesimi ai principi di buon andamento dell'amministrazione, nonché le misure che si intendono adottare per il contenimento della spesa.

Entro il 30 giugno di ciascun anno:

a) le Amministrazioni che, nell'anno precedente, non hanno conferito o autorizzato incarichi ai propri dipendenti, anche se comandati o fuori ruolo, devono dichiarare in via telematica al Dipartimento della Funzione Pubblica di non avere conferito o autorizzato incarichi;

b) le amministrazioni di appartenenza sono tenute a comunicare al Dipartimento della Funzione Pubblica, in via telematica, per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato, i compensi relativi all'anno precedente, da esse erogati o della cui erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti che hanno conferito l'incarico;

c) le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento della Funzione Pubblica, in via telematica, i compensi percepiti dai propri dipendenti anche per incarichi relativi a compiti e doveri d'ufficio; sono altresì tenute a comunicare semestralmente l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti. Le amministrazioni rendono noti mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico nonché l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi.

Entro il 31 dicembre di ciascun anno:

a) Il Dipartimento della Funzione Pubblica trasmette alla Corte dei Conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui sopra;

b) Il Dipartimento della Funzione Pubblica trasmette alla Corte dei Conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di effettuare la comunicazione, avente ad oggetto l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza.

5 – Contratti a tempo determinato

Al fine di combattere gli abusi nell'utilizzo del lavoro flessibile, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di apposite istruzioni fornite con Direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, le amministrazioni devono redigere un rapporto informativo sulle tipologie di lavoro

flessibile utilizzate da trasmettere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai nuclei di valutazione e al Dipartimento della Funzione Pubblica.

Al dirigente responsabile di irregolarità nell'utilizzo del lavoro flessibile non può essere erogata la retribuzione di risultato.

Contestualmente devono essere comunicate al Dipartimento della Funzione Pubblica, per il tramite del nucleo di valutazione, tutti i dati utili a rilevare le posizioni dirigenziali attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione, completi di titolo e curricula.

6 – Condanne penali

Coloro che sono stati condannati anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione di cui al successivo art. 9:

- a) Non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;
- b) Non possono essere assegnati anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
- c) Non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente, per l'affidamento di lavori, servizi, forniture, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

Nei giudizi di responsabilità l'entità del danno all'immagine della Pubblica amministrazione derivante dalla commissione di un reato contro la stessa pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato si presume, salva prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente.

7 - Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti

Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei Conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, aventi effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

Nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione.

Qualora la contestazione sia fondata in tutto o in parte sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.

L'adozione di misure discriminatorie è segnalata al Dipartimento della Funzione Pubblica, per i provvedimenti di competenza, dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere.

La denuncia è sottratta alla disciplina di accesso agli atti di cui alla legge 241/1990.

Al fine di tutelare il dipendente che segnala illeciti, nonché in ossequio alla normativa vigente in materia (si richiama da ultimo la legge 30 novembre 2017 n.179) in cui sia adottato il regolamento per l'attuazione degli adempimenti e delle misure di tutela del dipendente che segnala illeciti (c.d. Whistleblowing).

8 - Attività a rischio di infiltrazione mafiosa

Per l'efficacia dei controlli antimafia nelle attività imprenditoriali, presso ogni Prefettura è istituito l'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi settori.

L'iscrizione negli elenchi della Prefettura della provincia in cui l'impresa ha sede soddisfa i requisiti per l'informazione antimafia per l'esercizio della relativa attività.

La Prefettura effettua verifiche periodiche circa la perdurante insussistenza dei suddetti rischi e, in caso di esito negativo, dispone la cancellazione dell'impresa dall'elenco.

Sono definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività:

- a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
- b) trasporto e smaltimento rifiuti per conto di terzi;
- c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- e) noli a freddo di macchinari;
- f) fornitura di ferro lavorato;
- g) noli a caldo;
- h) autotrasporti per conto di terzi;
- i) guardiania dei cantieri.

9 - Modifiche al codice penale

Il comma 75 introduce modifiche al codice penale nella parte relativa ai reati contro la pubblica amministrazione, in particolare alla disciplina della corruzione e della concussione.

Vengono introdotti, tra l'altro, il reato di "induzione indebita a dare o promettere utilità" e il reato di "traffico di influenze illecite".

10 - Formazione

Il Segretario dell'Unione quale responsabile della prevenzione della corruzione provvederà alla formazione continua attraverso riunioni periodiche con i titolari di posizioni organizzative e ad effettuare azioni di controllo durante l'espletamento delle attività a rischio di corruzione.

Il responsabile della prevenzione della corruzione, su proposta dei titolari di posizione organizzativa, individua i dipendenti che hanno l'obbligo di partecipare alle giornate di formazione dove verranno approfondite le norme penali in materia di reati contro la pubblica amministrazione e in particolare i contenuti della legge 190/2012 in tema di prevenzione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

Saranno i titolari di posizioni organizzative, nella qualità di referenti, a tenere incontri formativi e di aggiornamento, attività di informazione e formazione nei confronti dei dipendenti volti a prevenire corruzione nella gestione dell'attività posta in essere nel settore di competenza ed individuati dal responsabile della prevenzione della corruzione.

Inoltre si terranno delle riunioni con i dipendenti e in modo particolare con il personale addetto all'ufficio protocollo e all'ufficio per i provvedimenti disciplinari allo scopo di risolvere eventuali problematiche della procedura prevista per l'attuazione degli adempimenti e delle misure di tutela del dipendente che segnala illeciti, nonché per rendere consapevoli i dipendenti dell'esistenza e dell'importanza di questo strumento riducendo le resistenze alla

denuncia degli illeciti e promovendo la diffusione della cultura della legalità e dell'etica pubblica.

11 – Meccanismi di attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione.

I dipendenti che istruiscono o che adottano un provvedimento finale qualora riscontrano delle anomalie, devono dare informazione scritta al responsabile della prevenzione della corruzione, quest'ultimo, sempre al fine di prevenire e controllare il rischio derivante da possibili atti di corruzione, in qualsiasi momento, può richiedere ai dipendenti che hanno istruito e/o adottato il provvedimento finale di dare per iscritto adeguata motivazione circa le circostanze di fatto e le norme giuridiche che sottendono all'adozione del provvedimento. Inoltre il responsabile della prevenzione della corruzione può, in ogni momento, verificare e chiedere delucidazioni per iscritto e verbalmente a tutti i dipendenti su comportamenti che possono integrare, anche solo potenzialmente, corruzione e illegalità.

Il dipendente al quale è affidata la trattazione di una pratica, nell'istruttoria e nella definizione delle istanze presentate, deve rigorosamente rispettare l'ordine cronologico, fatti salvi i casi di urgenza che devono essere espressamente dichiarati con provvedimento motivato.

Il dipendente non deve richiedere né accettare donazioni o altre utilità di qualsiasi natura, per sé o per altri, da qualsivoglia soggetto, sia esso persona fisica, società, associazione, impresa, con cui sia in corso attività d'ufficio o vi sia stata o via sia potenzialità futura. In caso di offerta deve essere fatta apposita segnalazione al responsabile della prevenzione della corruzione.

I titolari delle posizioni organizzative con riferimento alle rispettive competenze previste dalla legge e dai regolamenti, attestano di essere a conoscenza del piano di prevenzione della corruzione e provvedono alla sua esecuzione.

12 – Compiti dell'O.I.V.

L'O.I.V. verifica la corretta applicazione del piano di prevenzione della corruzione da parte dei titolari di posizioni organizzative e del responsabile della prevenzione.

La corresponsione dell'indennità di risultato è collegata all'attuazione del piano triennale della prevenzione della corruzione dell'anno di riferimento.

Si da atto che attualmente il servizio di O.I.V. è gestito dall'Unione dei Comuni PlataniQuisquina – Magazzolo anche per i comuni aderenti.

ATTIVITA' A RISCHIO DI CORRUZIONE

Servizio/ Ufficio coinvolto	Attività	Grado rischio
Servizio promozione del territorio	Attività oggetto di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Medio
Tutti i servizi dell'Ente	Attività nelle quali si sceglie il contraente per l'affidamento di servizi forniture ai sensi del codice dei contratti di cui al D.Lgs n.50/2016	Medio
Servizio lavori pubblici e manutenzioni C.U.C.	Attività nelle quali si sceglie il contraente per l'affidamento di lavori ai sensi del codice dei contratti di cui al D.Lgs n. 50/2016	Alto
Servizio di Polizia Locale	Procedimenti sanzionatori relativi a illeciti amministrativi e penali – Attività di controllo del territorio e ambiente.	Alto
Servizio contabilità Servizio economato	Attività di programmazione finanziaria e predisposizione bilancio	Medio
Ufficio personale	Concorsi e prove selettive per l'assunzione di personale e progressioni di carriera	Medio

SEZIONE SECONDA

MAPPATURA PROCESSI

SERVIZI ESPOSTI A RISCHIO CORRUZIONE

Il processo è dato da un insieme di attività tra loro collegate, un determinato evento dà inizio alla prima attività del processo che a sua volta permette lo svolgimento delle attività successive attraverso meccanismi di tipo causa-effetto che consentono di tracciare i confini del processo che le raggruppa.

Un processo è soggetto a regole che condizionano lo svolgimento delle attività del processo: normativa nazionale, normativa regionale, regolamenti, disposizioni dirigenziali ecc...

Un processo ha bisogno di utilizzare risorse costituite da persone, strumenti, mezzi economici per svolgere le attività del processo.

Pertanto, per ciascun processo è opportuno fare una breve descrizione per mettere in evidenza lo svolgimento delle attività del processo e “cosa si fa”, “chi lo fa”, “quando lo si fa”, “perché lo si fa”, quali sono i vincoli ovvero le regole e le informazioni che condizionano lo svolgimento delle attività del processo, le risorse impiegate ed eventuali altri processi con cui quello osservato interagisce durante il proprio svolgimento.

Allo stato attuale la mappatura riguarderà solo i processi inerenti i servizi che nel piano triennale di prevenzione della corruzione sono considerati particolarmente esposti a rischio di corruzione.

SETTORE I
AMMINISTRATIVO

SERVIZIO RISORSE UMANE

1) Processo: Concorsi e prove selettive per l'assunzione di personale e progressioni giuridiche ed economiche.

Altri settori coinvolti: area finanziaria

Normativa di riferimento: leggi nazionali e regionali vigenti in materia – Statuto – regolamento dell'Unione uffici e servizi.

Sintetica descrizione del processo:

- **Approvazione Piano occupazionale**
- **Individuazione esigenze organizzative**
- **Approvazione bando di concorso e/o selezione**
- **Definizione dei requisiti di partecipazione alla selezione e tipologia delle prove**
- **Ammissione dei candidati – definizione dei candidati che possono partecipare alla procedura selettiva e di quelli che ne sono esclusi**
- **Graduatoria: formazione graduatoria di merito**

Responsabile: Responsabile P.O. del Settore Amministrativo.

Tempi standard di conclusione del processo: 6 mesi

Grado e descrizione di rischio: Medio - Mancata adeguata pubblicità ed informazione - Discrezionalità nelle valutazioni: potrebbero essere effettuate stime non conformi o effettuate scelte in modo arbitrario

Misure di prevenzione: Verifica della corretta interpretazione ed applicazione delle norme contrattuali e/o regolamentari - Attivazione di responsabilità disciplinare in caso di violazione dei doveri.

SERVIZI PROMOZIONE DEL TERRITORIO

1) Processo: erogazione di sovvenzioni, contributi, ausili finanziari, attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

Altri settori coinvolti: Servizio economico finanziario e amministrativo.

Normativa di riferimento: Normativa nazionale e regionale vigente in materia e regolamenti unione in materia contributi.

Sintetica descrizione del processo:

- 1) il richiedente associazione/ente/ditta compila la richiesta in carta libera dove viene descritta l'evento da promuovere o patrocinare;**
- 2) istruttoria per determinare il contributo secondo lo stato di bisogno e la disponibilità di bilancio;**
- 3) assunzione di delibera giunta Unione e determina dirigenziale per l'erogazione del contributo richiesto;**

Responsabili : responsabile P.O. del settore Amministrativo .

Tempo finale di conclusione del processo: 30 giorni

Grado e descrizione di rischio: medio – Assoggettamento a pressioni di vario tipo finalizzate all'ottenimento di benefici.

Misure di prevenzione: verifica della corretta interpretazione ed applicazione delle norme - Attivazione di responsabilità disciplinare in caso di violazione dei doveri.

SETTORE II FINANZIARIO

SERVIZIO CONTABILITA' E BILANCIO

1) Processo: iscrizione e registrazione dei dati contabili, delle relative poste di entrata e uscita

Altri servizi coinvolti: Tutti i servizi dell'Ente

Normativa di riferimento: D.Lgs 267/2000 TUEL

Sintetica descrizione del processo:

- Inserimento e verifica dei dati nel documento contabile

Responsabile: Responsabile P.O. settore finanziario

Tempi: preparazione documento contabile nei termini stabiliti dalle leggi in materia e dal regolamento comunale di contabilità

Grado e descrizione rischio: Medio - mancata applicazione dei principi stabiliti dal D.Lgs 267/2000.

Misure di prevenzione: attivazione responsabilità disciplinare in caso di violazione dei doveri.

2) Processo: Predisposizione rendiconto di gestione e relativi allegati

Altri servizi coinvolti: Tutti i servizi dell'Ente

Normativa di riferimento: D. Lgs 267/2000 TUEL

Sintetica descrizione del processo:

- Controllo e verifica dei dati del rendiconto di gestione

Responsabile: Responsabile P.O. settore finanziario

Tempo: preparazione del documento contabile nei termini stabiliti dal regolamento comunale di contabilità

Grado e descrizione rischio: Medio – errato inserimento e mancato controllo dei dati contabili nel rendiconto di gestione.

Misure di prevenzione: attivazione di responsabilità disciplinare in caso di violazione dei doveri.

3) Processo: Iscrizione e registrazione degli impegni di spesa e delle entrate

Altri servizi coinvolti: tutti i servizi dell'Ente

Normativa di riferimento: D. Lgs 267/2000 TUEL

Sintetica descrizione del processo:

- **verifica della registrazione dell'impegno di spesa e dell'entrata**
- **registrazione degli atti di determinazione degli impegni di spesa e delle entrate**

Responsabile: Responsabile P.O. settore finanziario

Tempo: nei termini stabiliti dal regolamento comunale di contabilità

Per l'iscrizione e la registrazione delle entrate : quotidiana o entro 3 giorni dall'accertamento dell'incasso.

Grado e descrizione rischio: medio – mancata applicazione dei principi stabiliti dal D.Lgs 267/2000.

Misure di prevenzione: attivazione di responsabilità disciplinare in caso di violazione dei doveri.

SERVIZIO ECONOMATO - INVENTARIO

3) Processo: Custodia, tutela e consegna dei beni mobili

Altri settori coinvolti: tutti i servizi dell'ente

Normativa di riferimento: D. Lgs 267/2000 TUEL

Sintetica descrizione del processo:

- **Controllo e verifica dei beni mobili**
- **Redazione inventario periodico**

Responsabile: Responsabile del servizio economato e Responsabile P.O. settore finanziario

Tempo: verifiche trimestrali di cassa e rendiconto annuale

Grado e descrizione rischio: Medio – responsabilità o alterazione dei beni mobili in custodia.

Misure di prevenzione: attivazione di responsabilità disciplinare in caso di violazione dei doveri.

**SETTORE III
TECNICO- CUC**

SERVIZIO LL.PP. E MANUTENZIONI

1) Processo: Manutenzione

Normativa di riferimento: leggi nazionali e regionali in materia di lavori pubblici.

Descrizione sintetica del processo:

- **Verifica guasto**
- **Sopralluoghi**
- **Accertamenti**
- **Redazione preventivi**
- **Predisposizione gara**
- **Effettuazione gara**
- **Affidamento a terzi**
- **Sorveglianza esecuzione lavori**
- **Liquidazioni**
- **Collaudi**

Prodotto finale: Interventi di manutenzione

Responsabile: Responsabile P.O. Settore III - CUC

Tempi: 60 giorni

Grado e descrizione rischio: Alto – pressioni di vario tipo al fine di ottenere l'affidamento del servizio

Misure di prevenzione: Verifica della corretta interpretazione ed applicazione delle norme - Attivazione di responsabilità disciplinare in caso di violazione dei doveri.

2) Processo: Procedimento di aggiudicazione lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro

Altri servizi coinvolti: servizio finanziario – ufficio segreteria per stipula contratti

Normativa di riferimento: Codice degli appalti e regolamenti dell'Unione

Sintetica descrizione del processo:

- **predisposizione determina a contrattare**

- invio lettera invito
- verbale di gara
- atto di affidamento
- acquisizione d'ufficio della certificazione
- stipula contratto
- atto di affidamento diretto mediante Consip e/o ME.PA.

Responsabile: Responsabile P.O. Settore III e IV

Tempi: 60 giorni

Grado e descrizione rischio: Alto – pressioni di vario tipo al fine di ottenere l'affidamento dei lavori, servizi e/o forniture.

Misure di prevenzione: Verifica della corretta interpretazione ed applicazione delle norme - Attivazione di responsabilità disciplinare in caso di violazione dei doveri.

3) Processo: Procedimento di aggiudicazione lavori, servizi e forniture di importo superiore a 40.000,00 euro

Normativa di riferimento: Codice degli appalti

Sintetica descrizione del processo:

- predisposizione determina a contrattare
- pubblicazione bando di gara
- svolgimento della gara e predisposizione del relativo verbale
- aggiudicazione provvisoria
- verifica requisiti dichiarati nella documentazione a corredo dell'offerta presentate
- aggiudicazione definitiva
- pubblicazione esito di gara

Altri servizi coinvolti: Ufficio Segreteria per la stipula del relativo contratto.

Responsabile: Responsabile P.O. Settore III Lavori Pubblici

Tempi: 90 giorni

Grado e descrizione rischio: Alto – pressioni di vario tipo nella gestione dell'appalto al fine di ottenere illegittimamente l'aggiudicazione dei lavori, servizi, forniture.

Misure di prevenzione: Verifica della corretta interpretazione ed applicazione delle norme - Attivazione di responsabilità disciplinare in caso di violazione dei doveri

**SETTORE IV
POLIZIA LOCALE**

VIGILANZA SUL TERRITORIO

Polizia Municipale: Procedimenti sanzionatori (Multe, Ammende e sanzioni) – Attività di vigilanza, Controllo.

1) Processo: Occupazione temporanea suolo pubblico

**Normativa di riferimento: leggi nazionali in materia
Sintetica descrizione del processo:**

- Sopralluogo
- Relazione
- Emissione provvedimento
- Notifica

Prodotto finale: rilascio ordinanza

Tempi standard di conclusione del processo: 30 giorni

Responsabile: Comandante vigili urbani.

Grado e descrizione rischio: Alto – pressioni di vario tipo tendenti ad occultare gli illeciti e le conseguenti sanzioni civili e/o penali.

**Misure di prevenzione: Verifica della corretta interpretazione ed applicazione delle norme -
Attivazione di responsabilità disciplinare in caso di violazione dei doveri.**

2) Processo: Controllo manufatti abusivi

Altri servizi coinvolti: area tecnica

Normativa di riferimento: leggi nazionali e regionali vigenti in materia e strumenti urbanistici comunali

Sintetica descrizione del processo:

- Sopralluogo per verifica con relativo verbale di constatazione
- Prodotto finale: relazione servizio accertamento e constatazione

Responsabile: Comandante Vigili urbani e responsabile P.O. settore IV

Tempo standard di conclusione del processo: 90 giorni

Grado e descrizione rischio: Alto - pressioni di vario tipo per eludere il controllo.

**Misure di prevenzione: Verifica della corretta interpretazione ed applicazione delle norme -
Attivazione di responsabilità disciplinare in caso di violazione dei doveri.**

TUTTI I SERVIZI DELL'ENTE

Processo: attività nelle quali si sceglie un contraente per l'affidamento di servizi e/o forniture

Altri servizi coinvolti: Servizio economico finanziario, ufficio segreteria per stipula contratto.

Normativa di riferimento: Codice degli appalti e regolamenti dell'Unione

Sintetica descrizione del processo:

- predisposizione della determinazione dirigenziale di indizione della gara con i relativi allegati (capitolato d'appalto, capitolato d'oneri ecc....)
- operazioni di gara con apertura delle buste pervenute, redazione del verbale di gara;
- aggiudicazione di gara alla ditta vincitrice tramite determinazione dirigenziale;

Responsabile: Responsabili incaricati P.O. Settori: I Amministrativo, II Finanziario, III Tecnico – CUC, - IV Vigilanza.

Tempo finale e standard di conclusione del processo: 90 giorni

Grado e descrizione rischio: medio – pressioni di vario tipo al fine di ottenere l'affidamento dei servizi e/o forniture.

Misure di prevenzione: Verifica della corretta interpretazione ed applicazione delle norme - Attivazione di responsabilità disciplinare in caso di violazione dei doveri.

SEZIONE TERZA

TRASPARENZA

1. OGGETTO E OBIETTIVI

La trasparenza consiste nell'accessibilità delle informazioni sull'organizzazione, degli indicatori relativi alla gestione e all'uso delle risorse per svolgere i compiti istituzionali dell'Unione, dei risultati della misurazione e valutazione delle attività.

Con la trasparenza l'Unione vuole:

- garantire il diritto del cittadino di essere informato sul funzionamento ed i risultati dell'Unione;
- favorire un controllo diffuso del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità;
- favorire il "miglioramento continuo" nell'uso delle risorse e nei servizi al pubblico;
- promuovere l'integrità e l'onestà dell'azione amministrativa.

La trasparenza è livello essenziale delle prestazioni ai sensi dell'articolo 117 secondo comma lettera m) della Costituzione e dei principi dello statuto comunale.

Rispetto a questi obiettivi, il presente programma riguarda le azioni di miglioramento della trasparenza nel triennio 2016- 2017 - 2018.

2. PROCESSO E STRUMENTI

L'Unione realizza la trasparenza attraverso un processo annuale e continuo che prevede soprattutto l'utilizzo del portale internet.

3. INFORMAZIONI OGGETTO DI PUBBLICAZIONE

L'Unione si propone di pubblicare e mantenere i seguenti dati sul sito istituzionale non appena essi sono resi disponibili dai relativi procedimenti:

- **Piano triennale di prevenzione della corruzione** (D.Lgs 33/2013 come modificato e integrato dal D.Lgs n. 97/2016 – Legge n.179/2017);
- **Piano e Relazione sulla performance** (art. 11 comma 8 lettere b) e c) del D.Lgs 27/10/2009 n. 150);
- **Regolamento per l'attuazione degli adempimenti e delle misure di tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblowing)** (Legge n.179/2017);
- **Dati generali:**
 - **a) pubblicazioni previste dalla Legge 241/90 e s.m.i. come recepita nella Regione Siciliana** (art. 26 della legge 7/8/1990 n.241;
 - **b) assolvimento degli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale** (art. 32 legge 69/2009);
 - **c) contrattazione integrativa aziendale** (art. 40 bis comma 4 del D.Lgs 165/2001 così come sostituito dall'art. 55 del D.lgs 150/2009);
- **Elenco dei servizi forniti** (art. 54 del Codice dell'Amministrazione digitale);

I servizi già disponibili riguardano: modulistica, informazioni culturali e turistiche, informazioni, informazioni generali sui servizi.

- Dati informativi sull'organizzazione e sui procedimenti:

- a) informazioni concernenti l'organizzazione (organigramma, articolazione degli uffici, attribuzioni e organizzazione di ciascun ufficio, nomi dei responsabili degli uffici) – art. 54 comma 1 lettera a) del D.Lgs 7/3/2005 n. 82);
- b) elenco delle caselle di posta elettronica istituzionali attive, con evidenziata la casella di posta elettronica certificata (art. 54 comma 1 lettera d) del D.Lgs 7/3/2005 n. 82);
- c) tipologie di procedimento svolte da ciascun ufficio, il termine per la conclusione di ciascun procedimento se diverso da quello di legge, il responsabile del procedimento e l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria nonché dell'adozione del provvedimento finale;
- d) scadenze e modalità di adempimento dei procedimenti individuati ai sensi degli articoli 2 e 4 della Legge 241 del 1990 (art. 54 comma 1 lettera c) del D.lgs 7/3/2005 n.82).

- Dati informativi relativi al personale ed organi di indirizzo politico amministrativo:

- a) curricula redatti in conformità al vigente regolamento europeo dei responsabili di posizione organizzativa di cui all'articolo 11 comma 8 lettera f) del D.Lgs 27/10/2009 n. 150, indirizzi di posta elettronica, numeri telefonici ad uso professionale, ruolo;
- b) curricula, retribuzioni, compensi ed indennità di coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico amministrativo di cui all'articolo 11 comma 8 lettera h) del D.lgs 27/10/2009 n. 150;
- c) nominativi e curricula dei componenti il Nucleo di Valutazione o O.i.v.(articolo 11 comma 8 lettera e) del D. Lgs n. 150/2009);
- d) tassi di assenza e di maggiore presenza del personale distinti per aree (articolo 21 della legge n. 69/2009);
- e) retribuzione, curriculum, indirizzi di posta elettronica, numeri telefonici ad uso professionale del Segretario Comunale (articolo 21 della Legge n. 69/2009);
- f) performance (articolo 11 comma 8 lettera c) del D.lgs n. 150/2009);
- g) codici disciplinari (articolo 55 comma 2 del D. Lgs 165/2001 così come modificato dall'art. 68 del D.Lgs n. 150/2009);
- h) codice di comportamento (DPR n.62/2013);

- Dati relativi a incarichi e consulenze – Articolo 11 comma 8 lettera i) del D.Lgs n. 150/2009 e articolo 53 del D.Lgs 165/2001:

- a) incarichi retribuiti e non retribuiti conferiti o autorizzati dall'Unione ai propri dipendenti in seno a questa Unione o presso altre amministrazioni o società pubbliche o private;
- b) incarichi retribuiti e non retribuiti conferiti o autorizzati dall'Unione ai dipendenti di altra amministrazione;
- c) incarichi di lavoro autonomo retribuiti e non retribuiti affidati, a qualsiasi titolo, dall'Unione a soggetti esterni.

- Dati sulla gestione economico – finanziaria dei servizi pubblici:

- a) dati sui servizi erogati agli utenti finali e intermedi ai sensi dell'articolo 10 comma 5 del D.Lgs 7 agosto 1997 n.279 e sui loro costi di cui all'articolo 11 comma 4 del D.Lgs n. 150/2009 come desumibili dal Piano e dalla relazione sulla performance;
- b) relazione tecnico – finanziaria e illustrativa ai contratti integrativi stipulati, con eventuali esiti della valutazione (articolo 55 comma 4 del D.Lgs n. 150/2009);
- c) dati concernenti consorzi, enti, società di cui l'Unione fa parte, con indicazione, in caso di società della relativa quota di partecipazione nonché dei dati concernenti l'esternalizzazione di servizi e attività anche per il tramite di convenzioni;

- **Dati sui rapporti con i fornitori:**
- a) bandi di gara e di concorso.

- **Dati di cui alla l.r. 26/6/2015 n. 11**

- **La legge regionale 26/6/2015 n. 11 all'art. 4 rubricato "modifiche alla legge regionale 23 dicembre 2000 n.30 in materia di trasparenza amministrativa" testualmente prevede: " Alla legge regionale 23 dicembre 2000 n. 30 e successive modifiche ed integrazioni, dopo l'art. 21 è aggiunto il seguente: Art. 21 bis – "Fermi restando gli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dalla disciplina statale, al fine di garantire la massima trasparenza nella pubblica amministrazione, tutte le spese a carico dell'ente per i rimborsi sono pubblicate nel sito istituzionale dell'ente. Le Unioni predispongono nei propri siti internet una sezione dedicata ai consigli ed alle singole commissioni dove sono inseriti gli ordini del giorno, i verbali delle commissioni e dei consigli, l'orario di inizio e di fine delle commissioni e dei consigli";**

- **la legge regionale 26/6/2015 n. 11 all'art. 6 comma 1 rubricato "obbligo di pubblicazione di atti nel sito internet" testualmente prevede: " fermi restando gli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dalla disciplina statale, è fatto obbligo alle amministrazioni comunali, ai liberi consorzi comunali nonché alle Unioni di Comuni, fatte salve le disposizioni a tutela della privacy, di pubblicare per estratto nei rispettivi siti internet, entro sette giorni dalla loro emanazione, tutti gli atti deliberativi adottati dalla giunta e dal consiglio e le determinazioni sindacali e dirigenziali nonché le ordinanze, ai fini di pubblicità notizia. Le delibere della giunta e del consiglio comunale rese immediatamente esecutive sono pubblicate entro tre giorni dall'approvazione. In caso di mancato rispetto dei suddetti termini l'atto è nullo".**

- **Ai sensi del D.Lgs 25 maggio 2016 n. 97 "revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012 n. 190 e decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015 n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" saranno pubblicati tutti i dati di cui all'elenco allegato alle linee guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione delibera del 28/12/2016 n.1310.**

4. PRINCIPI E MODALITA' DI PUBBLICAZIONE ON LINE DEI DATI

Per aumentare il livello di trasparenza le attività e le logiche di predisposizione, modifica o integrazione dei dati del sito istituzionale dell'Unione sono le seguenti:

a) Chiarezza e accessibilità

L'Unione valuta la chiarezza dei contenuti e della navigazione del sito e avvia le eventuali attività correttive e migliorative.

Il sito ha un'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" di facile accesso e consultazione, raggiungibile attraverso un collegamento, chiaramente identificabile dalla dicitura "Amministrazione trasparente" posto nella pagina iniziale.

L'Unione adotta criteri e principi operativi ed organizzativi atti a favorire l'accessibilità del sito a tutela dei diritti dei disabili (legge n. 4/2004 sulla tutela del diritto di accesso ai servizi informatici e telematici della pubblica amministrazione da parte dei disabili).

b) Tempestività

La gestione del sito persegue la tempestività della pubblicazione delle informazioni e dei dati e la trasparenza dei criteri di validità. Le informazioni superate e/o non più significative sono archiviate o eliminate, anche nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e delle politiche di archiviazione dei dati, soprattutto per quanto attiene ai dati informativi relativi al personale.

5. SEZIONE PROGRAMMATICA

Nell'anno 2014 l'Unione ha attivato le procedure volte a garantire ai cittadini la presenza sul sito di tutti i dati sopra indicati.

Nel corso dei tre anni 2019 – 2020 – 2021 saranno attivi processi di monitoraggio e miglioramento. L'obiettivo è sviluppare un costante miglioramento del portale istituzionale garantendo lo sviluppo di ulteriori servizi per offrire ai cittadini l'accesso allo stesso in modo sempre più rapido ed efficiente.

6. COLLEGAMENTI CON IL PIANO DELLA PERFORMANCE

Il Piano della performance che l'Unione predispone può contenere e indicare, tra gli altri, specifici obiettivi in ambito di trasparenza.

Le informazioni relative alla performance sono pubblicate per fornire un'informazione completa al cittadino in materia di funzionamento organizzativo e risultati raggiunti.

7. POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)

La Posta Elettronica Certificata (PEC) è un sistema di posta elettronica nel quale è fornita al mittente la documentazione elettronica, con valenza legale, attestante l'invio e la consegna.

L'Unione ha un registro di protocollo informatico ed ha istituito le seguenti caselle di PEC:

unionepqm@pec.it

La ricezione avviene in modo automatico

Le operazioni di ricezione ed inoltra vengono seguite dagli operatori dell'ufficio protocollo.

Ai sensi dell'art.16 comma 8 della Legge 2/2009 è stata data comunicazione alla DigitPA che ha istituito l'archivio informatico delle mail certificate di tutte le Amministrazioni pubbliche, consultabile all'indirizzo www.indicepa.gov.it

8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Responsabile del procedimento di formazione, adozione e attuazione della trasparenza, del processo di realizzazione delle iniziative volte nel loro complesso a garantire un adeguato livello di trasparenza, nonché di legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità è il Segretario.

Il responsabile svolge un'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo Indipendente di

Valutazione e, nei casi più gravi all'ufficio per i procedimenti disciplinari i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.

Il responsabile provvede all'aggiornamento del Programma e a individuare le misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza e ulteriori misure e iniziative di promozione della trasparenza in rapporto con il Piano Anticorruzione. Il programma della Trasparenza costituisce una sezione del piano di Prevenzione della Corruzione.

Il Segretario dell'Unione è responsabile dell'attuazione del piano di prevenzione della corruzione, della trasparenza, dell'accesso civico di cui all'art. 5 del D.Lgs 33/2013 nonché dell'accesso civico generalizzato introdotto dal D.Lgs n. 97/2016.

Tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente e di utilizzarli; i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente devono essere resi accessibili all'accesso civico.

Possono essere diffusi i dati personali, diversi dai dati sensibili e giudiziari attraverso i propri siti istituzionali nel rispetto delle norme in materia di privacy. Rimane invece vietata alle P.A. la pubblicazione di tutti i dati relativi ai dati sensibili e giudiziari.

La P.A. deve garantire il c.d. "accesso civico" e "accesso civico generalizzato", cioè pubblicare tutti i documenti, le informazioni e i dati in suo possesso con il conseguente diritto da parte di chiunque di richiedere i predetti atti, nei casi in cui sia stata omessa la pubblicazione. La richiesta di accesso civico non è soggetta ad alcuna limitazione dato che non è necessaria da parte del richiedente alcuna motivazione. La richiesta è gratuita e deve essere presentata al responsabile della trasparenza.

Entro trenta giorni dalla richiesta, la P.A. deve pubblicare sul proprio sito il documento o il dato richiesto e lo deve trasmettere al richiedente. Nel caso in cui la notizia richiesta sia stata già pubblicata, la P.A. deve indicare il collegamento che consente al cittadino di conoscere l'informazione richiesta.

L'Unione dei Comuni "Platani Quisquina Magazzolo" per maggiore semplificazione e garanzia, predispose la pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" sottosezione "Altri Contenuti- Accesso Civico" l'apposita modulistica predisposta dall'Unione, per richieste di accesso civico inoltrate da persone fisiche o persone giuridiche. Le richieste sono gratuite, non motivate e non sostenute da interessi qualificati, indirizzate al responsabile della trasparenza e presentate o tramite pec ovvero per posta ordinaria, così come indicato nelle premesse dei moduli di richiesta pubblicati. Relativamente all'accesso civico generalizzato, l'Unione ha pubblicato nella home page del sito istituzionale dell'Unione, e nell'apposita sezione di "Amministrazione Trasparente" il decreto legislativo n. 97/2016, le linee guida ANAC di cui alla delibera n. 1309 del 28/12/2016 e la modulistica relativa alle richieste.

I responsabili di Posizione Organizzativa dovranno garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare, dovranno trasmettere tutte le notizie, gli atti e i documenti previsti dalla norme di legge.

L'inadempimento agli obblighi di cui sopra costituisce elemento di valutazione della responsabilità, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'Amministrazione e sono valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato.

LIMITI ALLA PUBBLICITA' DEI DATI – PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

La pubblicazione on line delle informazioni deve rispettare alcuni limiti posti dalla legge.

E' necessario, innanzitutto, contemperare la disciplina della trasparenza con quella sulla protezione dei dati personali.

Con riferimento alla disciplina della privacy, occorre evidenziare che l'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, statuisce:

“ Chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano. Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto ad una funzione pubblica e la relativa valutazione non sono oggetto di protezione della riservatezza personale”.

Pertanto, con riferimento al concetto di “prestazione”, la deroga prevista dall’articolo 1 comma 2 del Codice, unitamente al conseguente regime di pubblicità che ne deriva, è riferibile a tutti i dati che devono essere oggetto di pubblicazione on line secondo le linee guida dell’Autorità, in quanto attengono allo svolgimento della prestazione di chi sia addetto a una funzione pubblica.

In relazione alla valutazione della prestazione è da intendersi ogni riferimento al concetto di performance, e relativa valutazione, contenuto nei titoli II e III del D. lgs n. 150 del 2009 ferma restando la necessità che la pubblicazione dei dati debba essere comunque conformata al rispetto del principio di proporzionalità (previsto dagli articoli 3 e 11 del Codice privacy).

Per quanto riguarda i dati sensibili (articolo 4 comma 1 lettera d) del Codice privacy e i dati che prevedono implicazioni simili (è ad esempio il caso dei dati inerenti soggetti che si trovano in situazioni economiche disagiate o dei dati riguardanti soggetti appartenenti a categorie protette cui sono destinate agevolazioni e titoli di preferenza), il temperamento può essere realizzato mediante specifiche modalità di protezione, quali la pubblicazione in forma anonima dei dati o l’inaccessibilità ai dati stessi da parte dei motori di ricerca, fermo restando il generale divieto di pubblicare i dati idonei a rivelare lo stato di salute dei singoli interessati.

La deliberazione del Garante sulla Privacy del 02/3/2011, alla sezione 5, rubricata “Accorgimenti tecnici in relazione alle finalità perseguite” al punto 5.2 testualmente prevede:

Le esigenze di trasparenza, pubblicità e consultabilità degli atti, proprio in relazione alla circostanza che i dati personali in essi contenuti sono diffusi sul web, devono tenere anche conto della necessità di individuare un congruo periodo di tempo entro il quale devono rimanere disponibili che non può essere superiore al periodo ritenuto, caso per caso, necessario al raggiungimento degli scopi per i quali i dati stessi sono resi pubblici.

La diffusione illimitata e continua di dati personali relativi ad una pluralità di situazioni riferite ad un medesimo interessato, costantemente consultabili da molteplici luoghi e in qualsiasi momento, può comportare conseguenze pregiudizievoli per le persone interessate, specie se si tratta di informazioni non più aggiornate o relative ad avvenimenti risalenti nel tempo contenute anche in atti e provvedimenti amministrativi reperibili on line che hanno già raggiunto gli scopi per i quali si era reso necessario renderli pubblici.

In tale quadro nelle ipotesi in cui specifiche disposizioni individuino determinati periodi di tempo per la pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi (esempio le deliberazioni dell’Unione che devono essere pubblicate per quindici giorni consecutivi), i soggetti pubblici sono tenuti ad assicurare il rispetto dei limiti temporali previsti, rendendoli accessibili sul proprio sito web durante il circoscritto ambito temporale individuato dalle disposizioni di riferimento.

Nei casi in cui, invece, la disciplina di settore non stabilisce un limite temporale alla pubblicazione degli atti, vanno individuati a cura delle amministrazioni interessate, congrui periodo di tempo entro i quali mantenerli on line. La predetta congruità va commisurata alle esigenze sottese alle finalità di trasparenza, di pubblicità o di consultabilità di volta in volta perseguite, sempre che queste non abbiano carattere di permanenza. Più in particolare, in relazione alla finalità di trasparenza potrebbe risultare necessario individuare periodi di tempo ragionevoli di permanenza dei dati in rete, proprio al fine di garantire a chiunque una effettiva e immediata accessibilità alle informazioni. Tempi più circoscritti, invece, devono riguardare la disponibilità on line dell’atto o del documento pubblicato con finalità di pubblicità, avuto anche riguardo ai termini previsti dalla legge per l’impugnazione dei provvedimenti oggetto di pubblicazione.

Inoltre relativamente ai limiti alla pubblicità e all’accesso civico generalizzato si richiamano i limiti previsti dall’ANAC nella citata delibera n. 1309 del 28/12/2016.

Il responsabile della tutela della privacy è il Segretario dell’Unione.

LIMITI TEMPORALI DI PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI COMUNALI NEL SITO WEB

Categoria di atti pubblicati	Termine di pubblicazione
- Piano triennale di razionalizzazione Utilizzo dotazione strumentali	Ultimo triennio
- Relazione annuale sulle misure di Razionalizzazione	Ultimo triennio
- O.I.V.	
a) atto di nomina	
b) curriculum	Per tutta la durata della nomina
- Dati informativi relativi al personale	
a) Contrattazione decentrata	Ultimi 2 anni
b) Retribuzioni annuali lorde dei Responsabili P.O. e del Segretario	Retribuzioni ultimo anno
c) Tassi di assenza e presenza del personale	Ultimi 12 mesi
d) Curriculum posizioni organizzative	Durata nomina
e) Sistema di valutazione del personale	Permanente
f) Codice disciplinare	Permanente
g) Codice di comportamento	Permanente
- Curriculum, retribuzioni, compensi Indennità di quanti rivestono incarichi di Indirizzo politico	Per tutta la durata del mandato
- Società partecipate	
a) compensi amministratori	Aggiornamento semestrale
b) bilanci di esercizio	Ultimo triennio
c) elenco società partecipate	Permanente
- Dati informativi sull'organizzazione e i procedimenti	Permanente
- Dati relativi a incarichi e consulenze	
Elenco degli incarichi – Atti di affidamento incarichi	Permanente
- Elenco beni immobili suscettibili di valorizzazione o alienazione	Annuale
- Dati sulla gestione dei pagamenti	Permanente
- Dati su sovvenzioni, contributi, sussidi e benefici di natura economica	
Albo dei beneficiari di contributi e di varie Provvidenze di natura economica	Ultimo triennio

Tabella riepilogativa delle responsabilità e scadenze

Dato da pubblicare	Responsabile della redazione	Aggiornamento
Programma triennale per la trasparenza di prevenzione della corruzione	Segretario	annuale
Piano e relazione sulla performance	Titolari di posizione organizzativa	annuale
Deliberazioni - Determinazioni	Titolari di posizione organizzativa	continuo
Contrattazione integrativa	Resp. Servizio personale	annuale
Modulistica/ informazioni servizi	Titolari posizione organizzativa	continuo
Informazioni culturali	Resp. Serv. Culturali	continuo
Informazioni turistiche	Resp. Serv. Culturali	continuo
Informazioni generali	Resp. Servizio personale	continuo
Organizzazione	Resp. Servizio personale	Alla variazione
Elenco caselle PEC	Resp. Serv. Protocollo	Alla variazione
Elenco procedimenti e scadenze	Titolari posizioni organizzative	Alla variazione
Modalità di adempimento procedimenti	Titolari posizioni organizzative	Alla variazione
Curricula responsabili P.O.	Resp. Settore I AA.GG. – II Finanziario	Alla variazione
Nomina e curricula Nucleo di valutazione	Resp. Settore I AA.GG.	Alla variazione
Tassi d'assenza distinti per settore	Resp. Servizio personale	Mensile
Tassi di maggiore presenza distinti per settore	Resp. Servizio personale	Mensile
Retribuzione, curriculum, indirizzi di posta elettronica, numeri telefonici del Segretario	Resp. Servizio personale	In presenza di variazioni
Premi collegati alla performance	Resp. Settore I AA.GG. – II Finanziario	Annuale
Codice disciplinare	Resp. Servizio personale	Alla variazione
Incarichi autorizzati a dipendenti	Resp. Serv. Personale	Alla variazione
Incarichi a dipendenti di altre amministrazioni	Resp. Servizio personale	Alla variazione
Incarichi lavoro autonomo affidati a soggetti esterni	Titolari di P.O.	Alla variazione
Dati consorzi, enti e società	Resp. Serv. finanziario	Annuale
Bandi di gara e di concorso	Titolari P.O.	Alla variazione
Tempestività pagamenti	Resp.Serv. finanziario	Annuale e/o alla variazione